

Numero  
**1118**

**aa**

**1**

Bellinzona  
**8 marzo 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Anna Biscossa  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 10.23 del 30 dicembre 2022

### La situazione delle persone NEM in Ticino alla luce dell'emergenza migrazione in atto e prospettata a livello svizzero per i prossimi mesi

Signore deputate e signor deputato,

l'atto parlamentare in oggetto pone alcune domande relative al numero e alla modalità di gestione delle persone con una decisione di non entrata in materia in ambito di asilo (NEM), in considerazione dell'attuale situazione migratoria che interessa l'intera Europa e che a livello nazionale si manifesta con un importante aumento delle domande d'asilo.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, va specificato che a livello di prestazioni erogate non vi è una distinzione tra le persone con una decisione di non entrata in materia in ambito di asilo (NEM) e quelle che hanno invece ricevuto un rigetto della domanda d'asilo una volta terminata la procedura.

Nel caso dei NEM la Confederazione non entra nel merito di una domanda d'asilo in quanto, per motivi formali, non vi sono le condizioni per esaminare i presupposti materiali per l'esame della richiesta. Il rigetto avviene invece dopo una valutazione nel merito dei presupposti materiali per l'ottenimento dell'asilo.

Entrambe le fattispecie appartengono alla categoria delle persone con un termine di partenza e che devono quindi lasciare il territorio svizzero. Fintanto che ciò non avviene, esse possono beneficiare dell'aiuto d'emergenza. I dati presentati di seguito, aggiornati al 9 gennaio 2023, sono quindi riferiti all'insieme delle persone tenute a lasciare il territorio a seguito di un termine di partenza.

Occorre inoltre precisare che l'importante incremento del flusso migratorio che negli ultimi mesi ha interessato il nostro Paese e che dunque ha maggiormente impegnato i servizi cantonali e federali nell'ambito della ricerca e della messa in atto di adeguate soluzioni logistiche, riguarda solo in minima parte le persone con una decisione di non entrata in materia.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste.

## **1. Quante persone “sans papier” (cioé NEM e senza permesso) ci sono in Ticino?**

In Ticino vi sono 108 persone tenute a lasciare il territorio a seguito di un termine di partenza stabilito dalla Segreteria di Stato della migrazione. A titolo di completezza si segnala che per 21 di queste persone non vi è stata un'entrata in materia (NEM), per le altre 87 la domanda è stata respinta al termine della procedura di analisi della richiesta d'asilo.

## **2. Quali sono i loro paesi d'origine?**

I Paesi d'origine delle persone con un termine di partenza sono 20 e più precisamente: Afghanistan, Algeria, Armenia, Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, Iran, Iraq, Italia, Kosovo, Liberia, Libia, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Serbia, Somalia, Turchia e Ucraina (per questi ultimi è stato revocato lo statuto di protezione S).

Per i soli NEM le nazionalità di provenienza sono le seguenti: Afghanistan, Algeria, Eritrea, Georgia, Iran, Iraq, Italia, Mongolia, Serbia, Somalia, Turchia, Ucraina.

## **3. Quanti di loro costituiscono un nucleo familiare (in tal caso quanti minori vi sono) e quanti sono persone singole? Tra le persone singole ci sono minori non accompagnati?**

Fra le persone che sono tenute a lasciare il territorio cantonale sono presenti 15 nuclei familiari, composti da 26 adulti e 15 minorenni. Vi sono inoltre 67 adulti soli. Tra di loro non vi sono minorenni non accompagnati.

La composizione dei nuclei familiari per i soli NEM è la seguente: 11 persone sole, 1 coppia, 4 famiglie monoparentali con 1 figlio unico.

## **4. Quanti di loro sono ospitati in strutture di accoglienza collettiva e quanti in appartamenti?**

57 delle 108 persone presenti in Ticino e che devono lasciare il territorio sono alloggiate in appartamento 45 in strutture collettive (Centri d'alloggio o pensioni) e 6 si trovano in detenzione penale o amministrativa.

I NEM accolti in una struttura collettiva sono 16, quelli in appartamento 10.

## **5. Da quanto tempo vivono in questa situazione?**

I tempi di analisi e trattamento dei dossier di queste persone rendono molto difficile fornire un'indicazione generalizzata. Nel nostro Cantone vi sono persone in questa situazione da poche settimane mentre altre sono presenti sul territorio da alcuni anni. La decisione negativa o di non entrata in materia diventa effettiva al momento della sua crescita in giudicato. Essa può avvenire in maniera molto rapida o a seguito di un lungo iter. La procedura d'asilo è molto complessa: è infatti possibile che, ad esempio, una persona riceva un rigetto alla propria domanda d'asilo dopo anni di permanenza sul territorio cantonale o che un'altra riceva un'ammissione provvisoria dopo un iniziale rigetto.

## **6. Quali tipi di sostegno e/o accompagnamento viene loro dato?**

Tutte le persone oggetto di una decisione negativa in materia d'asilo e di rinvio dalla Svizzera cresciuta in giudicato sono escluse dall'aiuto sociale e possono beneficiare, se richiesto, di un aiuto d'urgenza che garantisce il minimo vitale e l'accesso al sistema sanitario svizzero. L'aiuto è concesso fino a quando sussiste lo stato di necessità. A queste persone è garantito l'accompagnamento sociale da parte di Croce Rossa Svizzera, se alloggiate in una struttura collettiva o di Soccorso Operaio Svizzero se alloggiate in appartamento.

## **7. A quanto ammonta il costo annuale per il loro mantenimento (diviso tra contributi federali e cantonali)?**

I costi supportati dai Cantoni per la gestione delle persone afferenti al settore dell'asilo variano a dipendenza dei diversi statuti e delle diverse procedure. Essi vengono dunque parzialmente coperti dagli importi forfettari stanziati dalla Confederazione in modo differente. L'importo versato ai Cantoni per le persone con un termine di partenza si compone di varie voci e viene versato unicamente una volta, su base forfetaria. L'importo per richiedenti l'asilo, ammessi provvisoriamente e rifugiati, viene per contro versato su base mensile.

Per le persone che concludono l'iter della domanda d'asilo con un rigetto e un termine di partenza per lasciare il territorio, il contributo ricorrente mensile versato dalla Confederazione termina e viene rimpiazzato dall'importo unico forfetario, analogamente a quanto versato per i NEM.

Il dettaglio dei costi annuali per il loro mantenimento tra il 2019 e il 2021 è il seguente:

- Nel 2019: fr. 2'546'000 (totale), suddivisi in fr. 1'726'000 di contributi cantonali e fr. 820'000 di contributi federali;
- Nel 2020: fr. 2'725'000 (totale), suddivisi in fr. 2'420'000 di contributi cantonali e fr. 305'000 di contributi federali;
- Nel 2021: fr. 2'570'000 (totale), suddivisi in fr. 2'360'000 di contributi cantonali e fr. 210'000 di contributi federali.

## **8. A quanto ammonta il costo annuale, sempre riferito a questa tipologia di stranieri, per la gestione: delle strutture; degli appartamenti; della sicurezza; dell'accompagnamento sociale; del supporto sanitario**

Nel 2021 i costi totali supportati sono stati di fr. 2'570'000.

Questi possono essere divisi in costi relativi alle prestazioni sociali (comprendenti sostentamento, affitti di soluzioni alloggiative individuali e costi della salute) e costi relativi alle strutture collettive (comprensivi dei costi di struttura, di sicurezza e dell'accompagnamento sociale).

I costi relativi alle prestazioni sono stati di fr. 1'225'000, mentre quelli relativi alla gestione delle strutture collettive di fr. 1'345'000.

**9. Queste persone possono spostarsi liberamente sul territorio del Cantone?**

Sì, a condizione che non siano oggetto di una decisione di abbandono o di divieto di accedere ad un territorio ai sensi dell'art. 74 della Legge sugli stranieri e la loro integrazione.

**10. Se vivono nel Cantone da diversi anni, quale tipo di integrazione viene loro offerta e/o è a loro richiesta?**

Le persone a beneficio dell'aiuto d'urgenza, in quanto tenute a lasciare il territorio svizzero, non hanno diritto a seguire delle misure d'integrazione né ad esercitare un'attività lucrativa. Come precisato alla risposta alla domanda n. 6, viene garantito loro un accompagnamento sociale da parte di Croce Rossa Svizzera se alloggiate in una struttura collettiva o di Soccorso Operaio Svizzero se alloggiate in appartamento.

**11. Per chi è presente in Ticino da diversi anni vi è la possibilità di lavorare e/o accedere a formazioni scolastiche e professionali? Se sì a quali condizioni? Se in Ticino vi fosse questa possibilità, quante sono le persone che oggi lavorano, quante tra loro lavorano in modo intermittente o temporaneo e quante in modo stabile? Quante infine sono le persone che seguono una formazione scolastica o professionale?**

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa al momento della crescita in giudicato della decisione negativa in materia d'asilo non sono successivamente autorizzate all'esercizio di un'attività lucrativa. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa al momento della crescita in giudicato della decisione negativa è invece concessa l'autorizzazione all'esercizio della stessa fino allo spirare del termine di partenza stabilito dalla Segreteria di Stato della migrazione.

Conformemente alle raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, le ragazze e i ragazzi in età scolastica obbligatoria hanno accesso all'istruzione di base. Al momento in Ticino 10 giovani frequentano le scuole dell'obbligo. L'accesso a una formazione post-obbligatoria o professionale è invece loro precluso, in quanto presuppone il domicilio in Ticino o la residenza autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

La prassi in vigore dettata dalle Autorità federali prevede tuttavia che se la decisione negativa o di non entrata in materia interviene durante la frequenza di una formazione professionale o post-obbligatoria si lasci quanto meno terminare l'anno scolastico in corso. Al momento non ci sono persone che stanno seguendo una formazione post-obbligatoria o professionale.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.*

Vogliate gradire, signore deputate e signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri